

**REGOLAMENTO COMUNALE IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE  
REGIONALE N.63 DEL 30.12.1993**

“Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea  
nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia.”

Fonti legislative: L. n°21 del 15.12.1992; L.R. n°63 del 30.12.1993

Approvato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n°239 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 16.5.1995

- Consiglio Provinciale, deliberazione n°39945/IV di verb. del 28.9.1995, (a sensi art.10, c.1/a, L.R.63/93);

- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 20.12.1995 al 5.1.1996.

Modificato con deliberazione n°262 C.C. del 3.3.97, esecutiva per decorso del termine il 3.4.97 -

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 21174 di prot. del 5.6.97 – Ripubblicato all'Albo Municipale dall'1.8.97 al 16 agosto 1997.

Modificato con deliberazioni n°208 C.C. del 14/15.12.1998, esecutiva il 22.3.99 e n°30 C.C. del 8/9.3.1999, esecutiva il 22.3.99 – Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°16459 di Prot. del 29.4.1999 –

Ripubblicato all'Albo Municipale dall'1.6.99 al 16.6.99.

Modificato con deliberazione n°51 C.C. del 26.4.2004, esecutiva p.d.t. il 18.5.2004 – Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2005/6 di Verbale del 20.1.2005.

Modificato con deliberazione n°162 C.C. del 13.11.2006, esecutiva p.d.t. il 1.12.2006 – Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2007/11 di Verbale del 1.3.2007 – Ripubblicato all'Albo Municipale dal 10.4.2007 al 25.4.2007.

Modificato con deliberazione n°8 C.C. del 5.2.2007, esecutiva p.d.t. il 18.2.2007 – Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2007/47 di Verbale del 19.7.2007 – Ripubblicato all'Albo Municipale dal 1.9.2007 al 15.9.2007.

Modificato con deliberazione n°16 C.C. del 13.2.2007, esecutiva p.d.t. il 2.3.2007 – Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2007/46 di Verbale del 19.7.2007 – Ripubblicato all'Albo Municipale dal 31.8.2007 al 15.9.2007.

Modificato con deliberazione n°51 C.C. del 28.4.2008, esecutiva p.d.t. il 15.5.2008 – Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 2008/69 di Verbale del 24.7.2008 – Ripubblicato all'Albo Municipale dal 8.9.2008 al 23.9.2008.

Modificato con deliberazione n. 30 C.C. del 23.03.2009, esecutiva p.d.t. il 7 aprile 2009 - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103 del 14/12/2010 esecutiva per decorso del termine il 15/01/2011.

Modificato con deliberazione n. 121 C.C. del 12.10.2009, esecutiva p.d.t. il 23/11/2009 - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104 del 14/12/2010 esecutiva per decorso del termine il 15/01/2011.

Modificato con deliberazione n. 137 C.C. del 23.11.2009, esecutiva p.d.t. il 23/11/2009 - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104 del 14/12/2010 esecutiva per decorso del termine il 15/01/2011.

Modificato con deliberazione n. 135 C.C. del 17.11.2010, esecutiva p.d.t. il 20/12/2010 - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44/2011 del 10/05/2011 esecutiva per decorso del termine il 4/06/2011.

Modificato con deliberazione n. 39 C.C. del 28/02/2011, esecutiva p.d.t. il 3/03/2011 - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44/2011 del 10/05/2011 esecutiva per decorso del termine il 4/06/2011.

Modificato con deliberazione n. 27 C.C. del 22.11.2011, esecutiva p.d.t. il 06/12/2011- Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8/2012 del 7/02/2012 esecutiva per decorso del termine il 24/02/2012.

Modificato con deliberazione n. 101 C.C. del 11.12.2012, esecutiva p.d.t. il - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36/2013 del 25/06/2013 esecutiva per decorso del termine il 07/07/2013.

## **INDICE**

- art. 1** Disciplina del servizio
- art. 2** Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- art. 3** Requisiti per la partecipazione alla selezione per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione
- art. 4** Commissione giudicatrice per il rilascio di licenze ed autorizzazioni
- art. 5** Validità della licenza ed autorizzazione
- art. 6** Trasferibilità delle licenze e/o delle autorizzazioni
- art. 7** Soggetti esercenti l'autorizzazione al servizio pubblico non di linea
- art. 7bis** Sostituzione natante iscritto in licenza o autorizzazione
- art. 8** Servizio di taxi acqueo
- art. 9** Sostituzione alla guida
- art. 10** Modalità di esercizio del servizio di taxi acqueo
- art. 11** Taxi acqueo - Pontili di acquisizione del servizio - Turnazione
- art. 12** Tassametro
- art. 13** Tariffe
- art. 14** Servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore
- art. 15** Modalità di esercizio del servizio di noleggio con conducente con natante a motore
- art. 16** Licenze ed autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi
- art. 17** Trasporto di cose per conto terzi per via d'acqua
- art. 18** Modalità di esercizio del servizio di trasporto di cose per conto terzi
- art. 19** Sostituzione del natante - - **ABROGATO**
- art. 20** Servizio di rimorchio, spinta o traino di natanti
- art. 21** Definizione del servizio
- art. 22** Servizio di noleggio senza conducente
- art. 23** Modalità di svolgimento del servizio di noleggio senza conducente
- art. 24** Rimorchio di persone munite di sci acquatici
- art. 25** Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza
- art. 26** Procedimento per la sospensione e la revoca della autorizzazione e della licenza
- art. 27** Sanzioni amministrative e pecuniarie
- art. 28** Confisca e sequestro
- art. 29** Tenuta documentazione a bordo natanti
- art. 30** Turnazione stazioni comunali - **ABROGATO**
- art. 31** Strutture per servizio pubblico non di linea
- art. 32** Sosta natanti
- art. 33** Rideterminazione dei contingenti per licenze ed autorizzazioni
- art. 34** Reclami
- art. 35** Portatori di handicap
- art. 36** Caratteristiche tecniche dei natanti
- art. 36bis** Carta dei Servizi per il servizio taxi acqueo

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1 - Disciplina del servizio**

1. In attuazione a quanto previsto dalla L.R. 30.12.1993, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito lagunare del Comune di Venezia:

- a) servizio di taxi effettuato con natante a motore;
- b) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
- c) trasporto di cose per conto terzi;
- d) servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
- e) servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice della Navigazione, alle Leggi vigenti e provvedimenti amministrativi dello Stato in materia, ed al Regolamento Comunale di circolazione di natanti..

### **art. 2 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo natante. Le licenze per l'esercizio pubblico di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio degli altri servizi di trasporto sono rilasciate mediante bando di pubblico concorso per soli titoli indetto con delibera della Giunta Comunale.

2. Il bando di concorso sarà pubblicato per la durata di 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

3. Nel bando di concorso saranno previsti l'età minima e quella massima degli aspiranti, i requisiti per l'ammissione, i titoli valutabili per la formulazione della graduatoria, il punteggio massimo da attribuire a ciascun titolo ed il termine della scadenza per la presentazione delle domande; valore particolare sarà attribuito alla condizione di partecipante non in possesso di alcuna licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.63/93.

4. La selezione è per soli titoli e ad essa possono accedere gli iscritti all'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia. Per le autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente e trasporto cose per conto terzi possono essere ammesse alla selezione le imprese societarie a mezzo i soggetti e con le modalità di cui al successivo art.7.

5. Il bando di concorso dovrà prevedere la valutazione ai fini della formulazione della graduatoria, di quanto segue:

- titoli e requisiti professionali previsti per legge;
- la professionalità derivante dall'anzianità lavorativa nello specifico servizio oggetto del bando (anzianità di sostituto per i concorsi di taxi, anzianità di dipendente, maturata nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente, gran turismo e trasporto cose per conto terzi, nonché nei servizi assimilabili purché svolti legittimamente, rispettivamente per i concorsi di noleggio con conducente, gran turismo e trasporto cose per conto terzi);
- assenza, in capo al concorrente, di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R. 63/93;
- idoneità conseguita in precedenti concorsi banditi per lo specifico servizio oggetto del bando;
- in caso di concorsi riservati a sole persone fisiche: carichi di famiglia, conoscenza lingue straniere, titoli di studio attinenti ed utili all'attività da svolgere, requisiti professionali di legge superiori ai minimi previsti.

6. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti in modo che a nessun titolo sia attribuito più del 35% del punteggio.

7. Nei casi di parità di punteggio, ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente costituisce titolo preferenziale la maggiore anzianità lavorativa, comunque non inferiore a sei mesi, in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza, ovvero di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente.

8. Gli aspiranti, avendone i titoli, possono partecipare sia alla selezione per il rilascio della licenza che a quella per il rilascio dell'autorizzazione.

### **art. 3 Requisiti per la partecipazione alla selezione per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione**

1. Per poter partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e termini previsti dal bando di concorso, domanda in bollo e dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Unione Europea residente in Italia;
- c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, o per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L.20.2.1958, n°75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione e salvi gli effetti della sospensione della pena ovvero di una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
- d) **ABROGATO**
- e) di essere iscritto all'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia e di possedere i titoli professionali necessari;
- f) di aver compiuto i 18 anni di età e non superato i 60;
- g) i carichi di famiglia;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra l'Amministrazione Comunale e l'U.L.S.S. ovvero di essere iscritto fra la gente di mare di 1<sup>a</sup> categoria;
- i) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
- l) di non avere trasferito la licenza o autorizzazione acquisita tramite pubblico concorso.

2. La firma sarà apposta secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

In caso di società, cooperativa o consorzio, il legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- per il servizio di noleggio con conducente dichiarazione che la società svolgerà esclusivamente tale attività;
- il possesso dei requisiti di idoneità morale da parte: tutti i soci nel caso di società di persone; dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice o accomandita per azioni; degli amministratori per ogni altro tipo di società;
- l'iscrizione al ruolo dei conducenti così come disposto dall'art. 13 della L.R.63/93. Per il servizio di noleggio con conducente e/o trasporto di cose per conto terzi tale requisito si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di: socio amministratore per le società di persone; amministratore o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidato in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

3. I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, sono invitati a presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, autodichiarazione ed eventuali documenti che attestino il mantenimento dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

4. Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante a sensi del Codice della Navigazione;
- b) **ABROGATO**
- c) disponibilità dello spazio acqueo, per la sosta non operativa, nel Comune di Venezia;
- d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile;

e) ABROGATO

f) disponibilità di un pontile di attracco, solo per l'attività di noleggio con conducente;

g) dichiarazione della tipologia delle merci prevalentemente trasportate a soli fini statistici e di programmazione.

Entro 30 giorni dal rilascio della licenza o dell'autorizzazione, l'interessato dovrà provvedere all'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dalla licenza o autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex art. 26 del presente Regolamento.

#### **art. 4 Commissione giudicatrice per il rilascio di licenze ed autorizzazioni**

1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una Commissione composta da:

1) il Dirigente responsabile del servizio con funzioni di Presidente;

2) il Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato;

3) un rappresentante, competente della materia, della Provincia di Venezia;

4) Un rappresentante dell'Autorità Marittima;

5) Un rappresentante della Regione Veneto - Ispettorato Porto di Venezia;

6) un esperto designato dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative;

7) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore;

In caso di mancato accordo sulla designazione prevista ai numeri 6) e 7) si procederà tramite sorteggio tra i nominativi indicati.

In caso di mancata indicazione la commissione s'intenderà comunque validamente costituita.

2. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale.

3. La Commissione può avvalersi di una specifica segreteria per lo svolgimento delle incombenze amministrative necessarie all'espletamento del concorso.

4. La nomina della Commissione avverrà secondo quanto previsto dalle norme di legge e dallo Statuto del Comune di Venezia.

#### **art. 5 Validità della licenza ed autorizzazione**

1. La licenza e l'autorizzazione hanno la validità di cinque anni.

1-bis. Ogni due anni, entro il mese di febbraio, i titolari di licenza e/o autorizzazioni devono far pervenire l'attestazione relativa all'idoneità fisica accertata, giusto art. 3 del presente Regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione. In caso di iscrizione alla gente di mare di I<sup>a</sup> categoria deve essere fatta pervenire la certificazione della visita biennale rilasciata dalla Capitaneria di Porto.

2. Nel caso di trasporto di cose di cui al Titolo III<sup>o</sup> del presente Regolamento, annualmente entro il mese di febbraio, deve essere presentata una comunicazione, a soli fini statistici e di programmazione, sulla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

3. Prima della scadenza del termine dei cinque anni, il titolare deve chiedere il rinnovo della licenza o autorizzazione documentando il possesso dei requisiti per il rilascio delle medesime.

4. Ove il rinnovo non fosse chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare l'autorizzazione o la licenza dopo la loro scadenza, fino a quando le stesse non siano rinnovate dall'Amministrazione. La mancata richiesta di rinnovo della licenza o autorizzazione entro 6 mesi dalla data di scadenza della validità delle stesse, comporta la loro automatica decadenza.

L'Amministrazione comunicherà tempestivamente il termine ultimo entro il quale presentare la domanda di rinnovo di licenza o autorizzazione senza incorrere nella loro decadenza, determinando, ove necessario, un ulteriore termine di trenta giorni. Decorso tale termine, si procederà direttamente all'adozione del provvedimento di decadenza, dovendosi esplicitare nella suddetta comunicazione che la stessa costituisce comunicazione di avvio di procedimento di decadenza della licenza o autorizzazione qualora la domanda di rinnovo non fosse presentata entro il termine ultimo previsto.

5. La prestazione del servizio con l'autorizzazione o la licenza scaduta, in difetto di tempestiva istanza di rinnovo, è equiparata alla prestazione del servizio senza la prescritta autorizzazione e/o licenza.

6. Alle mancate o ritardate comunicazioni di cui al presente articolo, è applicata una sanzione amministrativa di € 51,00. E' inoltre applicata una sanzione di € 206,00 per ogni anno di mancata comunicazione.

7. Il protocollo d'indagine di cui all'art.3, comma 1 lett. h), del presente Regolamento, potrà prevedere accertamenti dell'idoneità necessaria anche con frequenze inferiori ai due anni.

8. In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione, in caso di fusione o di trasformazione di società titolari ex art. 7 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale procederà alla nuova intestazione dell'autorizzazione, dietro presentazione da parte del legale rappresentante dell'atto costitutivo redatto nelle forme prescritte per legge e solo in presenza dei requisiti prescritti.

8-bis. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve essere preventivamente comunicata al Comune che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario provvede al cambio d'intestazione dell'autorizzazione. La mancata comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione sino alla regolarizzazione della stessa.

#### **art. 6 Trasferibilità delle licenze e/o delle autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all'art.1 del presente regolamento, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nell'apposito ruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza e/o autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età, se titolare di licenza;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nell'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Gli eredi minori dei titolari di licenza o di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nell'apposito ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età e comunque, per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti onde poter beneficiare dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione del genitore, o per il trasferimento.

4. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito e la licenza o l'autorizzazione non siano state trasferite, le stesse verranno revocate.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per pubblico concorso e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

6. Nell'ipotesi di cui all'art.18, 4° comma, L.R.63/93, licenza ed autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.

7. Qualora il titolare di licenza di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio si avvalga della facoltà di cui all'art.18, 3° comma, della L.R.63/93, licenza ed autorizzazione diventano inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.

8. Per i titolari di autorizzazione conseguita a seguito dell'applicazione dell'art. 36 del Regolamento Comunale di attuazione della L.R. n°47/80, deliberazione di applicazione n°1934, approvata dal

Consiglio Comunale in data 13/14 novembre 1989, resa esecutiva il 19.12.1989, l'autorizzazione è immediatamente trasferibile.

#### **art. 7 Soggetti esercenti l'autorizzazione al servizio pubblico non di linea**

L'autorizzazione al servizio pubblico non di linea di cui all'art.1 del presente Regolamento può essere esercitata in forma singola o associata a mezzo imprese individuali o societarie. Il requisito dell'iscrizione al ruolo, disposto dall'art.13 della L.R.63/93, necessario per il conseguimento ed il rinnovo dell'autorizzazione ai servizi di noleggio con conducente e/o al trasporto di cose per conto terzi, si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidato in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa. Quest'ultimo caso dovrà essere provato mediante esibizione di opportuna documentazione che dimostri la suddetta qualifica.

#### **art. 7bis Sostituzione natante iscritto in licenza o autorizzazione**

1. Le licenze e le autorizzazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono riferite ad un singolo natante specificatamente indicato nella licenza o nell'autorizzazione stessa, il quale può essere sostituito in via definitiva o temporanea.
2. La sostituzione definitiva del natante dovrà essere comunicata al competente ufficio che provvederà ad annotarla nella licenza e/o nell'autorizzazione.
3. La sostituzione temporanea è ammessa nel solo caso di indisponibilità per manutenzione o avaria, opportunamente documentate, che dovranno essere preventivamente comunicate all'ufficio il quale provvederà al contestuale rilascio di nulla-osta temporaneo per il solo periodo di fermo del natante.
4. Nel caso di avaria in giorni festivi o in orario di chiusura dell'ufficio competente la relativa comunicazione dovrà comunque essere preventivamente trasmessa, secondo le disposizioni dirigenziali, a mezzo email, PEC, fax e successivamente integrata da idonea documentazione attestante lo stato di avaria o manutenzione il primo giorno di apertura dell'ufficio, ai fini del rilascio del nulla osta, oppure con le modalità stabilite per via telematica.
5. La mancata comunicazione preventiva comporterà l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 27 comma 1 lett. c).

## **TITOLO II - TRASPORTO PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

#### **art. 8 Servizio di taxi acqueo**

1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:
  - a) si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
  - b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili di attracco;
  - c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale e deve essere prestata negli appositi pontili di cui all'art.10 del presente regolamento, anche su chiamata telefonica.
3. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle 20 persone e una stazza lorda fino a cinque tonnellate

Le nuove licenze che siano rilasciate a seguito di pubblico concorso devono essere esercitate con mezzi aventi caratteristiche conformi a quelle definite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.36, ove tali caratteristiche siano già state definite al momento del rilascio delle predette licenze. Qualora i titolari di licenze in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedano alla sostituzione definitiva dei mezzi mediante i quali esercitano le predette licenze, i nuovi mezzi devono avere caratteristiche conformi a quelle definite dall'Amministrazione Comuna-

le ai sensi dell'art.36, ove tali caratteristiche siano già state definite al momento della sostituzione dei mezzi.

4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal Comune.

5. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.

6. La licenza decade al compimento del 60° anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del 67° anno di età, previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S.

#### **art. 9 Sostituzione alla guida**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo e del servizio fuori turno comunicato o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dall'art. 3, comma 1, lettere c, e ed h, del presente regolamento.

Il titolare della licenza deve presentare la comunicazione preventiva di sostituzione che deve contenere:

- il periodo della stessa;
- il nominativo del sostituto;
- la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti da parte del sostituto;
- la dichiarazione dell'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro.

Copia della comunicazione deve essere conservata a bordo dell'unità ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Le modalità operative sono determinate con disposizione dirigenziale.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti.

2. Nel caso di eredi minori è fatto salvo quanto previsto ai commi 3° e 4° dell'art.6 del presente Regolamento.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina. A tal fine la assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base a un contratto di gestione per il termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del codice civile. Tale facoltà non è data quando sia stata sospesa la licenza o autorizzazione.

5. Per la sostituzioni di cui al I° comma del presente articolo, le cooperative di titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione di soci privi di autorizzazione e di licenza o di collaboratori.

#### **art. 10 Modalità di esercizio del servizio di taxi acqueo**

1. Le stazioni comunali di taxi sono localizzate con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva comunale in base ai seguenti criteri:

- a) minimo ostacolo alla circolazione di ogni tipo di natante;
- b) relazioni funzionali con la viabilità pedonale;
- c) agevole connessione con i punti di scambio intermodale del trasporto e dei traffici con particolare riferimento alla connessione con le strutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

d) prossimità a siti di elevata attrazione di interessi e concentrazione di funzioni, oppure idoneità a risolvere situazioni di accentuato isolamento.

2. L'acquisizione del servizio di taxi, oltre che presso le stazioni comunali di cui al comma precedente, è altresì consentita in tutte le acque all'interno del territorio del Comune di Venezia e tramite l'utilizzo del numero unico regionale di radiotaxi per l'acquisizione del servizio da parte della clientela. La sosta di taxi acquei, ai fini dell'acquisizione del servizio, è consentita esclusivamente presso le stazioni comunali taxi.

3. Le stazioni comunali taxi devono essere facilmente identificabili dall'utente; all'uopo viene infisso un apposito cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: "Stazioni Comunali Taxi".

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. I taxi acquei autorizzati dovranno recare come contrassegno:

- n. 2 fasce di colore giallo rifrangente, da applicare all'esterno dei vetri laterali della cabina;
  - n. 2 targhe a fascia, di colore giallo rifrangente, recante il numero di licenza e la targa del natante, con stemma;
  - n. 3 contrassegni identificativi del simbolo di accessibilità condizionata per le unità specificamente attrezzate, da applicare ai vetri laterali della cabina e sul parabrezza;
  - n. 2 etichette trasparenti, con stampa in nero del numero di licenza da applicare all'interno del natante;
  - una bandiera rigida recante la scritta "TAXI" in lettere di colore nero su fondo giallo, che deve essere inalberata sulla coperta di prua su apposita astina e ben visibile da entrambe le facce.
- Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono determinate con disposizione dirigenziale.

9. ABROGATO

10. Il contingente delle licenze per il servizio di taxi acqueo, viene stabilito nel numero complessivo di 243, di cui 50 licenze per il solo servizio taxi e 193 per l'esercizio in forma cumulativa dei servizi taxi/noleggjo ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 63/93.

### **art. 11 Taxi acqueo - Pontili di acquisizione del servizio - Turnazione**

1. La turnazione nelle stazioni comunali taxi avviene secondo le seguenti modalità:

- a) il presidio delle stazioni comunali taxi, con il numero di mezzi ritenuto necessario, nell'arco dell'intera giornata;
- b) l'inquadramento dei titolari di licenza in un unico turno di accesso alle stazioni comunali taxi;
- c) nelle Isole il presenziamento dei mezzi può essere sostituito con forme di reperibilità;

2. Va garantita una costante presenza dei mezzi presso le stazioni comunali taxi di cui all'art. 10 secondo precisi turni lavorativi.

I suddetti turni, e loro modifiche sostanziali, saranno definiti secondo criteri di stagionalità con provvedimento dirigenziale, sentita la Commissione Consultiva Comunale ex art. 16 della L.R. n. 63/93, che indicherà ai titolari i taxi presenti obbligatoriamente in ogni singola stazione.

Ogni titolare di licenza taxi comunale è tenuto al rispetto del turno, secondo quanto sopra riportato.

### **art. 12 Tassametro**

1. Tutti i natanti autorizzati al servizio di taxi debbono installare, in maniera ben visibile per l'utente, il tassametro punzonato, e un dispositivo luminoso (display), nella cabina passeggeri, che riporti gli importi registrati dal tassametro stesso.

2. E' vietato manomettere il tassametro.

3. In caso di avaria del tassametro il conduttore deve provvedere immediatamente alla riparazione oppure alla temporanea sostituzione con un altro tassametro.

4. E' fatto obbligo di informare entro 48 ore l'ufficio comunale competente, dell'avvenuta avaria.

5. E' fatto obbligo di dotarsi di un tassametro di riserva.

6. Il tassametro deve essere azionato non appena sale a bordo l'utente ed inizia il servizio, nel caso di acquisizione del servizio presso le stazioni comunali o in tutte le acque all'interno del territorio del Comune di Venezia.

Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi viene impegnato in servizio in caso di acquisizione del servizio su chiamata, con partenza del taxi dalla stazione comunale più vicina.

Il tassametro deve essere bloccato non appena il taxi sia giunto a destinazione o licenziato dal cliente.

7. E' fatto obbligo di installare e porre in funzione due dispositivi illuminabili con la scritta "TAXI", posti ai due lati della cabina dell'unità, in posizione chiaramente visibile a distanza non inferiore a 20 metri da accendere quando il tassametro è in posizione "libero".

Ciascun dispositivo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) scritta nera su fondo giallo;
- b) caratteri della scritta di cm 4 di altezza;
- c) fondo giallo delle dimensioni di cm 15 di base e cm 6 di altezza;
- d) illuminazione a due lampade indipendenti, facilmente sostituibile.

### **art. 13 Tariffe**

1. Le tariffe per i taxi acquei, differenziate per i percorsi urbani e per i percorsi lagunari extraurbani, sono determinate con riferimento agli stimati costi sopportati per l'attuazione del servizio, con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere dell'apposita commissione di cui al comma 5.

2. Le tariffe determinate a norma del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con gli stessi criteri e procedimenti.

3. Le tariffe determinate a norma del comma 1, ovvero aggiornate a norma del comma 2, entrano in vigore al decorso del termine stabilito dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale, non superiore a trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione stessa;

4. Sui pontili e all'interno della cabina passeggeri dei natanti devono essere esposti, in modo visibile, il tariffario, le condizioni generali di trasporto, compresa la portata massima dei natanti, e le indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami come prescritto dal successivo art. 34.

I titolari di licenza taxi o i loro sostituti alla guida non possono utilizzare le stazioni taxi comunali se privi di tariffario esposto e relative condizioni generali di trasporto e devono provvedere, in caso di assenza del medesimo, ad affiggerne copia immediatamente e comunque prima dell'acquisizione del servizio.

L'inosservanza della prescrizione di cui sopra viene punita con le sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.

5. La composizione della Commissione per la determinazione delle tariffe, sarà così composta:

- a) Direttore del Settore Trasporti e SS.PP. o un suo delegato;
- b) Rappresentante della Camera di Commercio;
- c) Rappresentante del Settore Trasporti della Provincia di Venezia;
- d) Rappresentante dell'Azienda di Promozione Turistica di Venezia;
- e) Rappresentante dell'Associazione Albergatori;
- f) Rappresentante delle Associazioni Consumatori.
- g) Rappresentante delle Cooperative;
- h) Rappresentante degli Artigiani;
- i) Esperto in Economia dei Trasporti.

### **art. 14 Servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore**

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore o dell'Agenzia da questo incaricata, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo, situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda non superiore a cinque tonnellate.
5. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio gran turismo; esso può essere effettuato soltanto con imbarcazioni di stazza lorda superiore a dieci tonnellate.
6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 6-bis. Per il servizio di noleggio con conducente vige l'obbligo di compilazione e tenuta a bordo del foglio di servizio di cui all'art. 11, comma 4 della legge 21/92.

**art. 15 Modalità di esercizio del servizio di noleggio con conducente con natante a motore**

1. Oltre a quanto previsto dalle leggi e regolamenti sulla navigazione interna, i servizi devono essere svolti con le modalità seguenti:
  - a) il punto di imbarco dei passeggeri deve essere attrezzato con idoneo pontile a cura del titolare dell'autorizzazione e recare apposita scritta di identificazione;
  - b) presso il pontile deve essere esposta in modo visibile una tabella recante l'indicazione delle tariffe minime e massime praticate per i servizi a tempo o viaggio. Tali tariffe sono determinate a norma dell'art.13;
  - c) le imbarcazioni autorizzate dovranno recare come contrassegno: se di portata superiore alle 20 persone:
    - 1) - n° 2 fasce in materiale speciale di colore rosso rifrangente, con stampato lo stemma del Comune con la dicitura Gran Turismo;
    - 2) - n° 2 targhe a forma triangolare in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune di Venezia, dicitura Gran Turismo - Comune di Venezia, numero dell'autorizzazione.
- 2-bis) n° 3 contrassegni identificativi del simbolo di accessibilità condizionata, per le unità specificamente attrezzate, da applicare ai vetri laterali della cabina e sul parabrezza;
 

Se di portata non superiore alle 20 persone:

  - 3) - n°2 fasce di colore verde rifrangente, da applicare all'esterno dei vetri laterali della cabina
  - 4) - n°2 targhe a fascia, di colore verde rifrangente, recante il numero di licenza e la targa del natante, con stemma del Comune di Venezia;
- 4bis) n° 3 contrassegni identificativi del simbolo di accessibilità condizionata, per le unità specificamente attrezzate, da applicare ai vetri laterali della cabina e sul parabrezza;
- 5) - una bandiera rigida recante la scritta "NOLEGGIO" in lettere di colore nero su fondo verde, che deve essere inalberata sulla coperta di prua su apposita astina e ben visibile da entrambe le facce;
 

Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono determinate con disposizione dirigenziale.
2. In caso di esercizio del servizio con licenza e autorizzazione col medesimo natante, i contrassegni di identificazione saranno esclusivamente quelli del taxi acqueo, ad eccezione della bandiera da esporre a prua, che corrisponderà a quella che identifica il tipo di servizio in corso.
3. Le operazioni di imbarco dei servizi di noleggio con conducente, acquisiti ai sensi dell'art.14, comma 1), devono essere effettuate esclusivamente dai natanti autorizzati dal Comune di Venezia, negli approdi appositamente allestiti nel territorio comunale stesso.
4. I natanti autorizzati al noleggio con conducente in virtù di autorizzazioni rilasciate da Amministrazioni Comunali diverse da quella di Venezia, devono utilizzare esclusivamente gli appositi approdi allestiti nel Comune di Venezia solo per le operazioni di sbarco e successivo reimbarco, funzionali alla visita della città.
5. I contingenti delle autorizzazioni al servizio di noleggio di cui al presente articolo, vengono stabiliti nel numero esistente di 193 (centonovantatre) per imbarcazioni di portata non superiore alle 20

persone e di stazza lorda fino a 5 tonnellate, e di ulteriori n°35 nuove autorizzazioni, per un totale complessivo di n°228.

Il contingente di n°56 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per imbarcazioni di portata superiore alle 20 persone e di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate Gran Turismo viene aumentato di n°51 unità per un totale complessivo di n°107 (centosette).

6. Per il rilascio delle nuove autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente – Gran Turismo, di cui al comma precedente, l'avvio dei relativi procedimenti rimangono subordinati alla definizione di un procedimento d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Autorità Marittima per la determinazione dei contingenti e l'iscrizione dei mezzi nei registri della predetta Autorità.

#### **art. 16 Licenze ed autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi**

1. Le licenze e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi sono stabilite nel numero di 7 (sette).

2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza e/o autorizzazione, devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza e/o autorizzazione, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene.

5. I soci gondolieri designati di cui al comma 2 possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 9.

6. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi di cui al presente regolamento.

7. Il Comune di Venezia ha la facoltà di rideterminare il numero delle licenze e autorizzazioni riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi in relazione alla effettiva necessità ed alla possibilità di esercitarle, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hanno validità annuale e sono rinnovabili su proposta dell'Ente per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere.

9. Le licenze ed autorizzazioni non utilizzate entro il 30.9.1997 verranno definitivamente ritirate con conseguente e corrispondente riduzione del contingente.

### **TITOLO III - TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI PER VIA D'ACQUA**

#### **art. 17 Trasporto di cose per conto terzi per via d'acqua**

1. Si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi ed il servizio di rimorchio o traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

#### **art. 18 Modalità di esercizio del servizio di trasporto di cose per conto terzi**

1. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento.

I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprese individuali o societarie, e svolgere altre attività.

2. Tale autorizzazione è riservata a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.

3. Gli esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.

4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo è fissato nel numero massimo di 410 (quattrocentodieci), e nel numero massimo di 10 per le autorizzazioni di traino.

5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

6. Il trasporto di sostanze deperibili dovrà essere effettuato con mezzi, attrezzature e persone idonee autorizzate dall'U.L.S.S. e farà riferimento al D.P.R. 327/1980 e successivi regolamenti nazionali e regionali.

7. I natanti devono essere muniti di n°2 (due) targhe di forma rettangolare, con scritte in nero su fondo giallo da apporre a poppa e a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante. Le targhe devono portare le seguenti scritte:

- numero dell'autorizzazione
- Trasporto cose
- l'emblema del Comune di Venezia.

Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono determinate con disposizione dirigenziale.

#### **art. 19 - Sostituzione natante**

##### **1. ABROGATO**

##### **2. ABROGATO**

##### **3. ABROGATO**

#### **art. 20 Servizio di rimorchio o traino natanti servizio di rimorchio, spinta o traino di natanti**

1. Il servizio di rimorchio e spinta consiste nella trazione e nella spinta di natanti mediante altro natante.

2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra.

2-bis. Il servizio di rimorchio e spinta può essere esercitato solo da soggetti muniti di autorizzazione al servizio di trasporto di cose per conto terzi rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, a seguito della dimostrazione dell'idoneità tecnica del natante specificamente indicato nell'autorizzazione e di apposita estensione della stessa.

3. Il servizio di traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio e spinta deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.

5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio e spinta devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

### **TITOLO IV° - ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO**

#### **art. 21 - Trasporto in conto proprio**

1. Si definisce trasporto di cose in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. 63/93 agli artt. 32-37.

## **art. 22 Servizio di noleggio senza conducente**

1. Il servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale. Il relativo contingente è fissato nel numero di 60 (sessanta) unità.

Le attuali autorizzazioni ex art.86 TULPS verranno convertite e ripartite tra gli attuali autorizzati corrispondentemente al numero delle imbarcazioni da ognuno utilizzate per lo svolgimento del servizio.

Al rilascio delle autorizzazioni, di cui al punto precedente, verrà dato corso solo ad avvenuta immatricolazione del mezzo secondo quanto previsto dal successivo art. 23, c. 6).

Il contingente sopraindicato verrà automaticamente e conseguentemente ridotto nel numero corrispondente alle imbarcazioni per le quali non venga dimostrato, da parte dei titolari delle autorizzazioni ex art. 86 TULPS, il titolo di proprietà antecedente la data dell'1.1.1998.2. L'interessato dovrà inoltrare domanda in bollo allegando la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. L'interessato dovrà inoltrare domanda in bollo al Sindaco allegando la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. Dovrà inoltre produrre:

- le modalità di assicurazione per responsabilità verso terzi ed utenza;  
le condizioni di noleggio.

4. Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

a) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e utenza;

b) ABROGATO

c) copia autentica della documentazione attestante la proprietà del natante o il contratto di locazione ex art. 376 del codice della navigazione, nonché l'abilitazione di ogni natante al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione comunale;

d) disponibilità dello specchio acqueo che sarà concesso secondo la normativa vigente.

5. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà provvedere all'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex art 26 del presente Regolamento.

## **art. 23 Modalità di svolgimento del servizio di noleggio senza conducente**

1. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi.

2. Il noleggiante armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

3. Il noleggiante armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio.

4. Il noleggiatore può impiegare temporaneamente nel servizio trasporto cose per conto terzi, il natante iscritto nell'autorizzazione, solo nei casi e con le modalità previste dall'art. 7 bis. Per tutta la durata del noleggio, l'autorizzazione al noleggio senza conducente sarà considerata sospesa e dovrà essere depositata per le necessarie trascrizioni.

5. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio ed il diporto.

6. Entro mesi 6 (sei) dall'esecutività del presente Regolamento i natanti adibiti al servizio di noleggio senza conducente dovranno essere regolarmente iscritti nei registri delle competenti Autorità, o a tale fine sostituiti, ai sensi dell'art. 22, comma 4°, lett. c) del presente Regolamento.

#### **art. 24 Rimorchio di persone munite di sci acquatici**

E' vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani nell'intero ambito lagunare del Comune di Venezia.

### **TITOLO V – SANZIONI**

#### **art. 25 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza**

1. L'autorizzazione e la licenza vengono sospese temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui al successivo art. 26 del presente regolamento, quando il titolare o il sostituto o il dipendente:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;
- d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;
- e) si fa sostituire da altri, abusivamente, nel servizio;
- f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) non aziona il tassametro o non lo rende visibile all'utenza;
- i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- l) supera del 50% i limiti di velocità;
- m) non ottempera alle norme stabilite dagli artt. 13 e 34 del presente Regolamento.

2. La sospensione della licenza e dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di 7 (sette) giorni ed un massimo di mesi 6 (sei).

3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24.1.1981, n. 689.

4. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.

6. Nel caso di sostituti e/o dipendenti che superino del 50% i limiti di velocità imposti, il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Venezia al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

#### **art. 26 Procedimento per la sospensione e la revoca della autorizzazione e della licenza**

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 25, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il Comune, decorso il termine di 30 (trenta) giorni, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:

- 1) Dirigente comunale competente in materia con funzioni di **Presidente o suo delegato**
- 2) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
- 3) Avvocato Civico o suo delegato.
- 4) un rappresentante dei servizi di taxi acqueo e noleggio con conducente o un rappresentante dei servizi di noleggio senza conducente e trasporto cose per conto terzi, secondo il caso trattato, eletti rispettivamente dai titolari di licenza e autorizzazione. L'elezione della rappresentanza avverrà con il rinnovo del consiglio comunale e le modalità di esecuzione saranno stabilite con disposizione dirigenziale.

5) ABROGATO;

## 6) ABROGATO

2-bis La nomina della Commissione avviene secondo quanto previsto dalle norme di legge e dallo Statuto del Comune di Venezia. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale.

3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

### **art. 27 Sanzioni amministrative e pecuniarie**

1. Salvo quanto previsto dall'art.25 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 258,00 a € 1.032,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;

b) da € 51,00 a € 206,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

c) da € 103,00 a € 413,00 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

### **art. 28 Confisca e sequestro**

1. Alla violazione di cui all'art. 27, c.1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

## **TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **art. 29 Tenuta documentazione a bordo natanti**

E' fatto obbligo ai titolari di licenza e autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla Vigilanza, oltre le dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:

a) titolarità della licenza e/o autorizzazione

b) titolo o attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conducenti

c) documentazione attestante il cambio provvisorio del natante

d) documentazione attestante la sostituzione del titolare o la collaborazione familiare;

e) per il servizio di noleggio con conducente il foglio di servizio di cui all'art. 14.

### **art. 30 Turnazione ABROGATO**

### **art. 31 Strutture per servizio pubblico non di linea**

1. L'insieme dei servizi pubblici non di linea, disciplinati dal presente Regolamento, dovrà svolgersi utilizzando le seguenti strutture:

- stazioni comunali taxi allestite dal Comune di Venezia;

- pontili pubblici per l'esercizio delle autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal Comune di Venezia ed effettuato con imbarcazioni di portata inferiore a 20 (venti) persone. Tali pontili dovranno essere realizzati nelle stesse aree individuate per il servizio di taxi.

In tali aree dovranno trovare posto preliminarmente le stazioni taxi, poi i pontili pubblici per il servizio di noleggio ed infine le concessioni private.

- approdi pubblici per l'esercizio delle autorizzazioni di noleggio con conducente, rilasciate dal Comune di Venezia, effettuato con imbarcazioni di portata superiore a 20 (venti) persone denominate Gran Turismo;

- approdi pubblici, individuati con deliberazione della giunta comunale, per lo sbarco ed il reimpacco relativi all'esercizio di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altro Comune;

- rive e pontili pubblici per trasporto merci per conto terzi. I mezzi in servizio pubblico di trasporto merci conto terzi possono utilizzare i pontili riservati al servizio raccolta rifiuti compatibilmente con le necessità del gestore e previa apposita convenzione d'uso tra lo stesso ed Amministrazione Comunale.

1-bis. I titolari di licenza e/o autorizzazione sono soggetti al pagamento di uno specifico corrispettivo annuale per l'uso delle rive e dei pontili pubblici riservati, anche parzialmente, ai servizi, secondo quanto disposto dalla giunta comunale. Il mancato versamento dell'importo per l'anno di competenza comporterà azione civile.

2. Le strutture di cui al presente articolo dovranno essere allestite conformemente alle norme previste, per i portatori di handicap, dalla L.30.3.1971, n°118 e dal D.P.R. 27.4.1978, n°384.

3. Tutti i pontili dovranno essere caratterizzati da apposita cartellonistica che ne individui la specifica tipologia di utilizzo.

### **art. 32 Sosta natanti**

1. Il numero dei posti barca per la sosta operativa in prossimità delle stazioni comunali taxi saranno determinati sulla base della domanda di servizio prevedibile nelle singole stazioni.

2. Gli spazi acquei per lo stazionamento e l'attracco dei natanti, in concessione ai titolari di licenza e/o autorizzazione rilasciate dal Comune di Venezia devono essere ubicati nel territorio dello stesso.

3. Al fine di corrispondere alla domanda di spazi acquei in misura adeguata al numero dei natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea e per favorire la circolazione nei canali e rii della città, l'Amm.ne Comunale individuerà ed attrezzerà appositi spazi di rimessaggio.

### **art. 33 Rideterminazione dei contingenti per licenze ed autorizzazioni**

1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, costituita con deliberazione n°1395 del 21.4.94 e successive modificazioni, valuterà la congruità dei contingenti di licenze ed autorizzazioni fissati agli artt. 10, 15, 18 e 35 del presente regolamento, sulla base delle essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi, secondo le risultanze dell'enunciando piano del traffico, provvedendo al loro eventuale aggiornamento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di modifica regolamentare.

1-bis. Tutte le sedute della commissione consultiva comunale, prevista dalla L.R. n. 63/93, e costituita con deliberazione n. 1395 del 21.4.94 e successive modificazioni, sono gratuite.

2. In particolare, eventuali variazioni dei contingenti previsti dagli articoli 10 e 15 saranno condizionati dal determinarsi delle seguenti condizioni:

1) servizio taxi acqueo:

- maggiore diffusione territoriale delle stazioni taxi con priorità per la Stazione Aeroportuale;

- rigorosa verifica dell'organizzazione del lavoro per turno unico comprendente tutti i titolari di licenza (a' sensi art.11 Reg.to Com.le);

- verifica dell'uso del tassmetro a distinzione del servizio di noleggio con conducente ove cumulato in un unico natante (a' sensi art.12 Reg.to Com.le);

- definizione ed attivazione di un sistema di controllo della movimentazione dei mezzi e la loro velocità;

- impiego di mezzi con i requisiti di cui all'art.21 del Regolamento della Provincia di Venezia, approvato in applicazione all'art.11, c.3, del D.L.422/97;

2) servizio di noleggio con conducente con natanti di portata non superiore a 20 persone e di stazza lorda fino a 5 tonnellate:

- definizione ed attivazione di un sistema di controllo della movimentazione dei mezzi e la loro velocità;

- impiego di mezzi con i requisiti di cui all'art.21 del Regolamento della Provincia di Venezia, approvato in applicazione all'art.11, c.3, del D.L.422/97.

3. Gli eventuali aumenti dei contingenti, relativi ai servizi taxi e noleggio con conducente, saranno comunque subordinato al verificarsi:

- di un consistente aumento, misurabile in un incremento del 20% sulla media degli ultimi tre anni, valutati a decorrere a tre mesi dalla data di approvazione dell'ultimo bando per il rilascio delle licenze o autorizzazioni, della domanda turistica consolidata a seguito di dati sui flussi di arrivi e di presenze convalidati dalla Regione;

- di una provata e consistente riduzione dei transiti/presenza di imbarcazioni LV-RV e di quello di trasporto merci accertata nella misura del 20% rispetto ad una analisi reale dell'attuale stato di fatto;

4. I bandi di concorso subordineranno il rilascio di nuove licenze o autorizzazioni esclusivamente ad imbarcazioni dotate di motorizzazioni non inquinanti ad alimentazione elettrica, ibrida (con obbligo di utilizzo della sola alimentazione elettrica nei rii Comunali) o con carburanti alternativi, purché omologate e nel rispetto delle normative di settore vigenti.

#### **art. 34 Reclami**

1. In ogni stazione comunale taxi ed in ogni pontile adibito al servizio di noleggio con conducente, sia privato che pubblico, dovrà essere posizionato, in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante oltre che le tariffe di cui al precedente art. 13, le modalità per la presentazione dei reclami quali, indicazione di presenza del libro dei reclami a bordo obbligatorio, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica a cui i reclami dovranno essere inoltrati.

2. I cartelli ed istruzioni di cui ai punti precedenti dovranno essere scritti in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese).

#### **art. 35 Portatori di handicap**

1. Nell'ambito dei contingenti per il noleggio con natanti di portata non superiore a 20 (venti) persone, fissati all'art.15, sono stabiliti nel numero minimo di 5 (cinque) i natanti che dovranno essere dotati di sistemi adeguati, così come stabiliti dagli enti competenti, a mezzo di certificato di specifica idoneità, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Il Comune rilascerà apposito nulla osta.

2. Al fine di garantire l'accesso ai servizi di trasporto alle persone a mobilità ridotta, le imbarcazioni di cui al presente articolo dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- possibilità di accesso, imbarco e sbarco mediante l'ausilio di pedana elevatrice avente portata non inferiore a 350 Kg, composta di un unico piano di larghezza minima di m. 1,00 e di lunghezza adeguata per ospitare la persona a mobilità ridotta e l'eventuale accompagnatore e tale da non lasciare spazi vuoti superiori ai due centimetri in posizione di massima salita tra il bordo del piano e la pedana di sbarco dell'unità;

- comando salita/discesa della pedana elevatrice tale da poter essere utilizzato (tramite pulsantiera a cavo o senza) anche con il conducente posizionato sopra la pedana in posizione di massima salita;

- porta di accesso alla cabina coperta di larghezza minima m. 0,90 e altezza minima m. 1,35;

- uno spazio all'interno della cabina coperta, tale da consentire alla persona in sedia a rotelle di compiere una rotazione di 180°, dalle misure minime di m. 1,30 x 1,30 e altezza m. 1,40; tale spazio dovrà essere posizionato nelle immediate vicinanze dell'accesso;

- presenza a bordo di idonei sistemi di ancoraggio della carrozzella del tipo a sganciamento rapido e di idonee cinture di sicurezza per il bloccaggio della persona a mobilità ridotta.

Le imbarcazioni così adeguate devono recare su ambo i lati, in posizione ben visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'Allegato A del D.P.R. 503/1996.

3. In considerazione delle particolarità del servizio cui le imbarcazioni del presente articolo sono adibite, il servizio medesimo dovrà essere prestato obbligatoriamente su chiamata; a tal fine le imbarcazioni che compongono il contingente dovranno prestare servizio secondo un preciso turno lavorativo, stabilito dall'Amministrazione Comunale, tale da consentire che almeno due di queste siano disponibili e reperibili 24 ore su 24.

I titolari delle autorizzazioni al servizio di noleggio di cui al presente articolo dovranno provvedere a comunicare all'Amministrazione Comunale un numero telefonico operativo 24 ore su 24 cui rivolgersi per la fruizione del servizio.

L'Amministrazione Comunale istituirà un apposito centralino a disposizione dell'utenza presso la centrale operativa della Polizia Municipale.

4. I titolari delle autorizzazioni al servizio di noleggio di cui al comma primo dovranno adeguare la propria organizzazione del lavoro secondo quanto sopra indicato entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al presente articolo, e adeguare le imbarcazioni adibite al servizio medesimo alle specifiche tecniche sopra indicate entro dodici mesi dalla medesima data.

### **art. 36 Caratteristiche tecniche dei natanti**

1. I limiti di velocità massima dei natanti adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento, definiti dalla Commissione Comunale Moto Ondoso, istituita con deliberazione della Giunta Comunale in data 18.8.1986, n°3740 e come confermati con Ordinanza Sindacale n°156042 del 14.12.1991, che allegata al presente Regolamento ne fa parte integrante, sono inderogabili.

2. L'Amministrazione Comunale individuerà entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un sistema per il controllo della velocità. I natanti adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento dovranno dotarsi delle apparecchiature necessarie ed integrate al suddetto sistema.

3. I costi relativi all'acquisto ed all'installazione delle apparecchiature di cui al comma precedente, saranno a totale carico del titolare della licenza o autorizzazione.

4. L'Amministrazione Comunale individuerà entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un protocollo tecnico costruttivo che risponda ai requisiti previsti dal L.C.A. (Valutazione Ciclo di Vita), che minimizzi, con indicazioni circa i materiali di costruzione, le forme, le dimensioni ed i propulsori dei natanti, l'impatto ambientale complessivo degli stessi in relazione all'inquinamento gassoso, acustico ed idrodinamico, rispettando la curva di resistenza residua definita dalla Commissione Comunale Moto Ondoso.

5. Le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva, dichiarata dal fabbricante del motore e/o omologata dall'Ente Tecnico per uso continuo da lavoro, rispetti i seguenti limiti:

1) taxi e/o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone, 110 kW, con una tolleranza massima in aumento del 5% e arrotondati all'intero superiore.

a) ABROGATO

b) ABROGATO

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti suddetti di oltre il 10%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico.

2) noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e di portata superiore alle 20 persone - Gran Turismo:

a) se di lunghezza non superiore a 12 metri, 110 kW;

b) se di lunghezza superiore a 12 metri e non superiore a 24 metri, 147 kW su di un solo asse o 294 kW su due o più assi;

c) se di lunghezza superiore a 24 metri e portata massima estiva superiore a 130 persone, 294 kW; il suddetto limite non si applica alle unità dotate di certificato di classe;

con una tolleranza massima in aumento del 5% e arrotondati all'intero superiore.

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata dal fabbricante del motore e/o omologata dall'Ente tecnico per uso continuo da lavoro) non superi i limiti suddetti di oltre il 30%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile, congiuntamente certificata dal costruttore del motore e dall'ente tecnico.

Le modalità operative delle relative verifiche sono determinate con provvedimento dirigenziale.

6. Per quanto attiene alle imbarcazioni adibite al trasporto merci in conto terzi l'Amministrazione Comunale, tenuto conto degli elaborati della Commissione per il Moto Ondoso, entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento determinerà le potenze dei motori al fine di renderle compatibili con le seguenti necessità delle imbarcazioni a pieno carico:

a) procedere alla velocità massima consentita;

b) transitare in condizioni di massima sicurezza in presenza di avversità meteo marine nella laguna di Venezia, in situazioni particolari di emergenza ed in presenza di particolari esigenze di manovrabilità;

c) utilizzazione delle strumentazioni installate per lo svolgimento delle attività a cui il mezzo è adibito.

7. I mezzi di cui al comma 6) dovranno adeguare le potenze entro tre anni dalla definizione di quanto previsto dal comma 6).

8. Tutti i mezzi di nuova costruzione adibiti ai servizi di cui al presente regolamento dovranno essere dotati di motori la cui potenza non superi i valori indicati nei precedenti commi 5 e 6 e dovranno possedere le caratteristiche di cui al comma 4.

9. Entro il 31 dicembre 2012 l'Amm.ne Com.le dovrà definire un protocollo tecnico di procedura per la certificazione della curva di resistenza residua delle imbarcazioni di cui al presente Regolamento, così come definita dalle conclusioni della Commissione Moto Ondoso (allegato 2 alla relazione finale, tab.di pag.204, grafico di pag.213).

10. Al decorrere di 180 giorni dalla definizione del protocollo tecnico di cui al comma 9) le imbarcazioni di nuova immatricolazione, dovranno rispettare (su indicazione e controllo degli uffici preposti) la curva di resistenza residua, seguendo il protocollo tecnico definito dall'Amministrazione Comunale.

11. Al decorrere di quattro anni dalla definizione del protocollo tecnico di cui al comma 9) le imbarcazioni immatricolate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno rispettare (su indicazione e controllo degli uffici preposti) la curva di resistenza residua, seguendo il protocollo tecnico definito dall'Amm.ne Com.le.

12. I titolari di licenze per il servizio di taxi acqueo o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di cui, rispettivamente, agli artt. 8, comma 3, e 14, comma 4, del presente Regolamento, acquisite a seguito di pubblici concorsi indetti dopo il 15.01.2011, e loro successivi trasferimenti, devono impiegare natanti con le caratteristiche tecniche previste all'art. 35 comma 2, fatto salvo il caso di sostituzione temporanea.

#### **art. 36bis - Carta dei Servizi per il servizio taxi acqueo**

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di taxi e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela per quantificare gli elementi indicatori della qualità.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato. In collaborazione con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di

servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.